

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Domanda del lavoratore per l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale vi è stata l'esposizione ad amianto: questa la legittimazione passiva**

*Va confermato l'orientamento secondo cui allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione (atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria e che, d'altronde, la stessa disposizione non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL); ciò pure se l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) – nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo – per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore: è difatti principio generale quello secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale.*

*...omissis...*

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello di xxxxx avverso la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) in relazione al periodo (dal 1977 al 2000/2001) di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della xxxxxx con mansioni di coordinatore dell'ufficio contabilità generale.

La Corte territoriale affermava che non vi era prova della esposizione qualificata, alla stregua delle certificazioni rilasciate dall'INAIL sulla base delle verifiche effettuate e delle indicazioni contenute nel curriculum professionale del xxxxxxxxx che inoltre un'indagine tecnica svolta nel ... presso lo stabilimento della xxx. aveva evidenziato valori ambientali "ampiamente inferiori sia al valore di attenzione sia al valore limite di esposizione"; che era condivisibile la scelta del giudice di primo grado di non ammettere la prova per testi e di non disporre l'espletamento di una c.t.u., in quanto dalle deposizioni testimoniali non si sarebbe comunque potuto stabilire il quantitativo di polveri presenti nello stabilimento, mentre l'accertamento tecnico ambientale rimesso ad un consulente d'ufficio avrebbe valutato la situazione all'attualità, ben diversa da quella esistente all'epoca dei fatti, essendo da tempo stati rimossi i materiali nocivi dagli ambienti di lavoro.

Avverso detta sentenza l'assicurato ricorre con tre motivi: con il primo lamenta l'erroneità del capo della sentenza con cui l'Inail era stato ritenuto carente di legittimazione passiva; con il secondo e il terzo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per avere il giudice di merito precluso al ricorrente la possibilità di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, negando l'ingresso dei mezzi istruttori indicati in ricorso.

In limine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per cui la causa può essere trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel medesimo art. 13, comma 7 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombenza da parte dell'INAIL (quale la "documentazione" dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non

avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale (Cass. n. 8937 del 2002, 17528 del 2002, 16256 del 2003).

Anche il secondo e il terzo motivo sono destituiti di fondamento.

La Corte di appello ha fatto applicazione del principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 - applicabile nella specie "ratione temporis" - la L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell'area dei poteri autoritativi, l'interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di questi accertamenti e che, tuttavia, l'accertamento tecnico dell'INAIL offre presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 17977 del 2010).

Muovendo dalla valenza di prova presuntiva delle tre certificazioni rilasciate dall'INAIL, avvalorate dai risultati di una indagine (non meglio precisata in sentenza, ma non specificamente contestata dall'attuale ricorrente) condotta nei locali aziendali ed attestante l'assenza nel ... di valori significativi di fibre di amianto, la Corte di appello ha ritenuto ultroneo svolgere l'istruttoria testimoniale, che non avrebbe comunque potuto chiarire i quantitativi di polveri presenti nel periodo dedotto in giudizio, né la misura dell'esposizione del F.; del pari superfluo sarebbe stato l'espletamento di una c.t.u., in mancanza di dati documentali ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, sui quali potere condurre l'accertamento tecnico per la ricostruzione della situazione all'epoca esistente, stante il mutamento dello stato dei luoghi.

Nel rito del lavoro, l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del temperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. n. 12717 del 2010).

La motivazione adottata, nel caso di specie, dalla Corte territoriale appare del tutto adeguata. In effetti, attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una rivisitazione del merito, previa ricerca di nuovi elementi di prova atti a disattendere quelli già acquisiti al giudizio e ritenuti in sentenza, con motivazione logicamente coerente, sufficienti alla formulazione del convincimento giudiziale.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del

proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064 del 2008). E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 7394 del 2010).

Le ulteriori considerazioni svolte xxx in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. con riguardo alla prospettata derivazione causale o concausale della grave patologia di cui è portatore dall'esposizione professionale all'amianto attengono a profili che potrebbero rilevare nel contesto di una domanda risarcitoria, ma che sono del tutto estranei alla domanda avente ad oggetto il beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, i cui presupposti (di fatto e giuridici) previsti dal legislatore sono completamente diversi.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Inps, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, non essendo stata allegata, né comprovata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

per l'esonero dal pagamento delle spese processuali.

Sul compenso totale della prestazione va riconosciuto il rimborso per spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra il ricorrente e le altre parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2014.